

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4292 Anno 2015

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: MANNA FELICE

Data pubblicazione: 04/03/2015

ORDINANZA

sul ricorso 19703-2013 proposto da:

RANDAZZO CONCETTA MARIA RNDCCCT60P41F250O,
RANDAZZO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall'avvocato DIEGO GERACI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GIUFFRIDA FRANCESCA, GIUFFRIDA ROSALIA,
SIGNORINO CARMELO, GIUFFRIDA EPIFANIA,
SIGNORINO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE
GITTO, che li rappresenta e difende giusta procura per atto Notaio
Letizia Basso di Moncalieri del 12/09/2013, n. rep. 53116 allegata in



atti per le prime due controricorrenti, e giusta procura a margine del
controricorso per i restanti controricorrenti;

- *controricorrenti* -

--- --
contro--

GIUFFRIDA MICHELANGELO;

- *intimato* -

avverso il provvedimento n. R.G. 7823/2013 del TRIBUNALE di
CATANIA, depositato l'11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l'Avvocato Oddo Davide (delega avvocato Gitto Giuseppe)
difensore dei controricorrenti che si riporta agli atti.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

I. - Il Consigliere, nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

"1. - Gli odierni ricorrenti, Maria Concetta e Giuseppe Randazzo, propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, emessa in data 11.7.2013, con la quale il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, accogliendo il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. contro un provvedimento emesso dallo stesso ufficio in un procedimento possessorio promosso da Epifania, Michelangelo, Caterina, Francesca e Rosalia Giuffrida e di Carmelo e Salvatore Signorino, ha reintegrato questi ultimi nel compossesso di un fabbricato e di un terreno siti in Misterbianco.

1.1. - Resistono con controricorso Francesca, Rosalia ed Epifania Giuffrida e Carmelo e Salvatore Signorino.

1.2. - Michelangelo Giuffrida, in proprio e nella qualità di tutore di Caterina Giuffrida, è rimasto intimato.

2. - Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la nullità dell'ordinanza impugnata, cui attribuiscono natura sostanziale di sentenza, per essere stata firmata soltanto dal Presidente del collegio e non anche dall'estensore.

3. - Dagli atti in possesso di questo relatore non emerge se il provvedimento impugnato sia stato depositato in copia autentica, come prescritto a pena d'improcedibilità ex art. 369, 2° comma, n. 2 c.p.c.

4. - Ciò a parte, il ricorso è manifestamente inammissibile.

Va premesso che il procedimento possessorio in questione, essendo stato instaurato con ricorso depositato il 19.4.2013, è soggetto all'art. 703 c.p.c., così come modificato dal D.L. n.35/05 convertito in legge n.80/05.

La versione attuale della norma ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio (affermata, com'è noto, dopo la novella di cui alla legge n.353/90 da Cass. S.U. n.1984/98), una struttura solo eventualmente bifasica. Il 4° comma dell'art. 703 c.p.c., infatti, rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme della cognizione piena. Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione.

4.1. - Ciò posto, l'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli artt. 669-terdecies e 703, 3° comma c.p.c. in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinché possa essere oggetto di ricorso per cassazione (giurisprudenza costante di questa Corte: v. Cass. nn. 17211/10, 8446/06 e 3338/02).

Infatti (come osservato da Cass. n. 3629/14, di cui quanto segue riproduce pressoché esattamente la motivazione) delle due l'una: o tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio, ai



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



sensi del 4° comma dell'art. 703 c.p.c., fase definita con sentenza che costituisce, a sua volta, l'unico provvedimento decisivo sulla domanda; ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che provvede sul reclamo.

La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità puramente endoprocessuale ed un'efficacia soltanto esecutiva, come avviene per le (pur ontologicamente diverse) misure cautelari, giacché applicandosi l'art. 669-*octies*, ultimo comma c.p.c. (in base al rinvio agli artt. 669-*bis* e ss. in quanto compatibili: secondo comma dell'art. 703 c.p.c.), questa al pari di quelle è inidonea al giudicato è dunque, per definizione, non decisoria. La seconda ipotesi (da ritenersi preferibile, per ragioni di carattere sistematico) è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata prosecuzione di esso ai sensi del 4° comma dell'art. 703 c.p.c., determini una preclusione *pro iudicato* (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-*ter* c.p.c.). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669-*octies* ultimo comma c.p.c., la parte che non abbia raccolto la *provocatio ad prosequendum* contenuta nel 4° comma dell'art. 703 c.p.c., e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato.

(Va aggiunto, che tale ultima soluzione interpretativa non si pone per nulla in contrasto con il principio costituzionale per cui il giudicato in materia di diritti e di status richiede la garanzia della cognizione piena, ove si consideri che a tal fine ciò che è inalienabile non è l'effettivo svolgimento di un giudizio presidiato dalle forme della cognizione piena, ma la sua possibilità, nel senso che ciascuna parte deve avere il potere di coltivare o di lasciar cadere la relativa opzione. Si pensi, oltre al già citato esempio del decreto e dell'ordinanza ingiuntiva, al procedimento sommario di cognizione, ex artt. 702-*bis* e 702-*ter* c.p.c., la cui ordinanza finale, se non appellata, passa in cosa giudicata sostanziale: art. 702-*quater*, 1° comma c.p.c.; e ai molteplici casi in cui il medesimo procedimento è stato obbligatoriamente esteso dal D.P.R. n. 150/11).

Neppure mette conto nella fattispecie optare per l'una o per l'altra soluzione, ché in entrambi i casi l'ordinanza emessa in sede di reclamo ex artt. 669-*terdecies* e 703, 3° comma c.p.c. non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.: nella prima ipotesi perché priva del requisito di decisorietà, potendo essere posta nuovamente in discussione nell'ambito di un autonomo giudizio dichiarativo; nella seconda perché coperta dalla preclusione *pro iudicato*.

Ragioni opposte alla conclusione raggiunta non possono trarsi dalla circostanza che nel caso in oggetto il Tribunale abbia regolato le spese. In disparte la soluzione del problema – anch'esso dettato dal nuovo testo dell'art. 703 c.p.c. – se siano compatibili col procedimento possessorio gli artt. 669-*septies*, 2° comma e 669-*octies*, 7° comma c.p.c., è assorbente il rilievo che,



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



anche ad ipotizzare la risposta negativa, con la nuova disciplina la prosecuzione o non del giudizio con le forme della cognizione piena dipende dall'istanza dell'una e/o dell'altra parte, e non più dall'ordinanza interinale del giudice il quale provveda a fissare d'ufficio l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. L'assimilazione di tale provvedimento ad una sentenza (con le conseguenze esplicitate da Cass. S.U. n. 480/99 e successive conformi) non è più predicabile, dunque, se non a causa del e limitatamente al capo relativo alle spese; il quale, tuttavia – e a prescindere, come s'è detto, dall'ammissibilità o non del regolamento delle spese nella fase sommaria –, nel caso in esame non è investito da uno specifico motivo d'impugnazione.

5. - Pertanto, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art. 375, n. 1 c.p.c.”.

II. - La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale la parte ricorrente non ha depositato memoria.

III. - Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

IV. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

V. - Ricorrono le condizioni per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 1.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26.11.2014.